



**COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE**

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE _____, PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO DI PULIZIA
DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI PUNTA MAIORCHINA - GHILLOTTA II, SITA IN PORTOSCUSO - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.
21 DEL D.LGS 42/2004 E SS.MM.II**

L'anno _____ addì _____ del mese di
in _____ presso la
sede istituzionale del Comune di Portoscuso, sita in via Marco Polo 1 in Portoscuso

Tra

il Comune di Portoscuso, con sede legale in Via Marco Polo 1 – codice fiscale 81001870922 e partita iva 01329000929, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche Ente Comune, rappresentato dal Dottor MULAS Ing. GIANFRANCO, nato a Cagliari il 4 settembre 1973, codice fiscale MLSGFR73P04B354B,

e

L'Associazione denominata _____
partita IVA/codice fiscale _____ con sede legale in _____ i
dal sig. _____ nato a _____ il
codice fiscale _____

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa

premesso

- L'Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità quella di incentivare e promuovere la crescita, l'impegno e l'interessamento verso temi socio-culturali ed educativo-formativo, promuovere lo sviluppo del proprio territorio, valorizzando il patrimonio ambientale storico e archeologico che lo caratterizza;
- che nel territorio di Portoscuso vi è un'area nella quale ricade ed insiste un importante complesso archeologico denominato "PUNTA MAIORCHINA E GHILLOTTA" di proprietà esclusiva di privati;
- che con DGC n. 34/2024 è stato approvato lo schema di autorizzazione all'accesso e all'uso dell'area ricadente nel complesso archeologico denominato Punta Maiorchina e Ghilotta di proprietà di privati;
- che alla data del 5 giugno 2024 si è conclusa la fase di acquisizione delle autorizzazioni dei privati interessati all'accesso e all'uso dell'area ricadente nel complesso archeologico denominato Punta Maiorchina e Ghilotta;
- che in data 4 luglio 2024 è stato effettuato, nelle aree oggetto di interesse, un sopralluogo congiunto, in presenza dei funzionari/archeologi dell'organo di Sovrintendenza;
- che è stata acquisita al protocollo dell'Ente, trasmessa dal *Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna*, avente ad oggetto: "Portoscuso. Area archeologica di Punta Maiorchina - Ghilotta II. Intervento di pulizia Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.", con la quale il Comune di Portoscuso è autorizzato ad effettuare le pulizie dell'area in interessata, nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso stabilito;
- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale inserire tra gli obiettivi strategici la valorizzazione e il recupero dei siti archeologici del territorio, prevedono azioni mirate ad accrescere la fruibilità e l'attrattività degli stessi;
- il Comune di Portoscuso, con la Delibera di G.M. n. 111 del 14/11/2025 avente ad oggetto: Attività di pulizia del sito ricadente nell'Area archeologica di Punta Maiorchina - Ghilotta II - Adozione linee di indirizzo;

- con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale, è stato demandato il Dirigente e/o sostituto e gli Uffici competenti al compimento di ogni atto conseguente alla fattiva esecuzione del presente, in particolare l'adozione di un avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto competente che possa realizzare il progetto di pulizia del sito;
- che nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, mediante un avviso pubblico, il Comune di Portoscuso intende individuare un associazione, aente esperienza anche nel settore della pulizia dei siti archeologici, con cui poter stipulare una convenzione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza;
- che l'associazione si avvale di volontari che secondo la normativa vigente definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che è possibile sottoscrivere, con associazioni, organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale o associazioni in genere "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che la pubblica amministrazione, mediante avviso pubblico, ha provveduto ad individuare le organizzazioni e le associazioni, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, pubblicato sul sito istituzionale sezione bandi e gare e amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni/organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con atto del Dirigente, Determinazione n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____, avente sede legale in via _____, in _____ Partita IVA/codice fiscale _____ per lo svolgimento del servizio di pulizia dell'area archeologica di Punta Maiorchina – Ghilotta II in Portoscuso;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione, per la realizzazione delle operazioni di pulizia superficiale dell'Area Archeologica di Punta Maiorchina – Ghilotta II, nel rispetto di quanto espressamente stabilito nell'autorizzazione a procedere rilasciata dalla Sovrintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna:

1. le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate con l'ausilio di piccoli utensili o decespugliatori, senza sradicamento di piante ed arbusti;
2. **le operazioni di pulizia dovranno essere limitate al sentiero di accesso e alle adiacenze esterne del nuraghe - Non è consentito il taglio e lo sfoltimento della vegetazione presente nel nuraghe;**
3. l'archeologo incaricato di coordinare le attività, interno all'Associazione, dovrà rapportarsi costantemente con il funzionario archeologo responsabile della Soprintendenza;

Art. 2 - Finalità

L'individuazione dell'associazione con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Il Comune di Portoscuso si pone l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni archeologici che ricadono nel proprio territorio. Una delle prime azioni da porre in essere è quella di avviare una campagna di pulizia dei siti presenti nel territorio per poter, successivamente, effettuare un'attività di ricognizione e/o accertamento del patrimonio storico archeologico presente.

Si precisa inoltre che l'attività di pulizia dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, pena la revoca dell'incarico.

Art. 3 - Responsabile del Progetto

I responsabili della gestione del progetto di seguito indicati, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore e specificatamente rispetto a quanto deriva dalle prescrizioni fissate dalla sovraintendenza e dagli enti terzi direttamente coinvolti.

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente del Comune di Portoscuso e dell'Associazione sono:

_____ e _____

Art. 4 – Impegno dell'Associazione e possesso dei requisiti

L'Associazione si impegna:

- A garantire l'attività di pulizia del sito nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Sovraintendenza, di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
- A rispettare le eventuali e ulteriori prescrizioni che potrebbero soprallungare da parte di enti terzi direttamente coinvolti nella gestione del sito (es. Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna) ivi incluso il Comune di Portoscuso;
- A garantire l'avvio delle attività di pulizia entro i 90 giorni successivi alla firma della presente convenzione. A tal proposito, mediante trasmissione alla pec dell'ente comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it si chiede venga comunicata la data di avviso del progetto stesso;
- A garantire che la conclusione delle attività avvenga entro i successivi 30 giorni dall'avvio delle attività;
- Ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nel progetto e dell'elaborato grafico descrittivo – valutato idoneo dal Comune;
- A rispettare gli adempimenti amministrativi (compilazione delle schede riassuntive attinenti alle attività realizzate) in termini di contenuti e tempistiche;
- A custodire i documenti fiscali prodotti nell'ambito di realizzazione del progetto (fatture, scontrini fiscali, polizze assicurative stipulate a favore del personale volontario) che saranno indispensabili per fase della rendicontazione;
- A comunicare i nominati del personale - collaboratori volontari - che opereranno nell'ambito del progetto e gli estremi della polizza assicurativa (personale);
- A fornire i dpi al personale impiegato e rendere disponibili i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività di pulizia del sito. Ricade tra le competenze del Comune di Portoscuso il ritiro degli sfalci;
- Ad utilizzare esclusivamente i volontari i cui nominativi i cui nominativi saranno comunicati 10 gg prima dell'avvio delle attività di pulizia;
- A comunicare tempestivamente all'ente ogni variazione che intervenga nell'organizzazione interna all'associazione (ivi incluso quanto stabilito al punto precedente);
- Ad effettuare ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando il Comune da ogni conseguenza;
- A coordinare i volontari, nominando un Coordinatore e comunicandone il nominativo al Comune prima dell'inizio dell'attività;
- A garantire che i volontari tengano un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine;
- Ad osservare e applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 e il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Portoscuso, approvato con Delibera di G.M. n. 219 del 31.12.2013, per quanto ad essa compatibile.

L'Associazione, con la firma della presente convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e di possedere adeguata attitudine in riferimento alla propria struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità dei Volontari, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, con riferimento all'esperienza maturata e all'organizzazione.

Art. 5 – Mezzi e attrezzature

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, i mezzi e le attrezzature verranno forniti dall'Associazione. L'attrezzatura utilizzata deve essere conforme rispetto alle indicazioni imposte dalla Soprintendenza.

Il materiale derivante dall'attività di pulizia sarà caricato sui mezzi resi disponibili dagli uffici comunali che si occuperanno dello smaltimento dello stesso.

L'Associazione è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e il Coordinatore di cui all'art. 4 è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature da parte dei volontari.

Art. 6 - Rimborsi

L'Associazione, compilerà un report, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, nel quale saranno dettagliatamente riportate le attività svolte, le spese sostenute imputabili direttamente all'attività oggetto della presente convenzione, e il dettaglio dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio stesso.

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese, debitamente documentati, nel limite massimo di euro 2.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72):

- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- i costi di carburante, per l'acquisto dei dpi, per il vitto, per le attrezzature e mezzi necessari per la pulizia (qualificabili come di facile consumo);
- ogni altro costo connesso all'attività di pulizia e sostenuto dall'associazione per la buona riuscita del progetto;

Tutte le spese di cui ai suddetti punti, saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Non possono essere presentati scontrini fiscali, autofatture, e documenti giustificativi di spese non intestate al beneficiario del contributo, non sufficientemente chiare o dettagliate e non regolari ai fini fiscali.

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 Novembre 2014 (obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall'art. 25 c. 5 della Legge n. 133/1999 anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro). L'inadempienza dell'obbligo di tracciabilità comporterà la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha validità 120 giorni complessivi a decorrere dalla stipula delle presenti convenzioni.

ART. 8 - CONTROLLI

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica la quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione, verificando la corretta corrispondenza rispetto alle attività dichiarate.

Art. 9 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Acquisita agli atti le seguenti polizze assicurative:

- n. _____ rilasciata dall'Agenzia _____ in data _____ con scadenza _____;
- n. _____ rilasciata dall'Agenzia _____ in data _____ con scadenza _____;
- n. _____ rilasciata dall'Agenzia _____ in data _____ con scadenza _____;

Art.10 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora non rispetti i termini di conclusione di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune stesso.

Art.11 – Controversie

I rapporti tra il Comune e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali nuove legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 13 – Spese contrattuali

Eventuali spese, diritti, imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per il Comune

Per l'Associazione
